

L'assenza ingiustificata di oltre tre giorni non comporta licenziamento

L'assenza ingiustificata per oltre tre giorni, anche se prevista dal contratto collettivo come "dimissioni del lavoratore" non può comportare l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, ma per pervenire a tale effetto è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito di assenza ingiustificata, come previsto dall'articolo 7 della legge 300/70.

Lo afferma la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza del 6 ottobre 2005 n. 19418 reperibile con nota di Giorgio Gramiccia in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n. 12/2005.